

**ENTRATE - ANNI 2004-2008****APP. 10 -****Composizioni riscossioni per aree geografiche**

<b>AREE</b>	<b>ANNI</b>	<b>TITOLO I</b>	<b>TITOLO II + TIT.IV</b>	<b>TITOLO III</b>	<b>TITOLO V</b>	<b>TOTALE</b>
<b>NORD</b>	<b>2004</b>	66,15	23,56	1,24	9,05	<b>100</b>
	<b>2005</b>	63,56	23,99	1,67	10,78	<b>100</b>
	<b>2006</b>	73,52	13,64	1,08	11,76	<b>100</b>
	<b>2007</b>	84,84	13,89	1,03	0,24	<b>100</b>
	<b>2008</b>	85,77	12,15	1,12	0,96	<b>100</b>
<b>CENTRO</b>	<b>2004</b>	78,36	16,76	2,30	2,58	<b>100</b>
	<b>2005</b>	78,14	17,29	2,79	1,78	<b>100</b>
	<b>2006</b>	71,48	13,61	2,03	12,88	<b>100</b>
	<b>2007</b>	78,03	18,42	2,66	0,89	<b>100</b>
	<b>2008</b>	60,69	16,03	2,45	20,83	<b>100</b>
<b>SUD</b>	<b>2004</b>	52,43	41,56	1,10	4,91	<b>100</b>
	<b>2005</b>	46,09	49,65	1,55	2,72	<b>100</b>
	<b>2006</b>	55,01	33,96	0,75	10,28	<b>100</b>
	<b>2007</b>	51,17	42,79	0,76	5,29	<b>100</b>
	<b>2008</b>	56,29	37,13	0,93	5,65	<b>100</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2004</b>	<b>64,89</b>	<b>27,61</b>	<b>1,47</b>	<b>6,03</b>	<b>100</b>
	<b>2005</b>	<b>62,97</b>	<b>29,29</b>	<b>1,97</b>	<b>5,77</b>	<b>100</b>
	<b>2006</b>	<b>67,87</b>	<b>19,31</b>	<b>1,21</b>	<b>11,61</b>	<b>100</b>
	<b>2007</b>	<b>74,07</b>	<b>22,85</b>	<b>1,31</b>	<b>1,77</b>	<b>100</b>
	<b>2008</b>	<b>72,84</b>	<b>18,90</b>	<b>1,40</b>	<b>6,87</b>	<b>100</b>

## 2 Il sistema di finanziamento delle Regioni: le modifiche più recenti

**Cons. Paola Cosa**

Il sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario risulta disciplinato, ancora per il periodo considerato dal presente referto, e lo sarà fino alla completa attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n.42) dal Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

La soppressione dei trasferimenti, ai sensi dell'art.1 del citato d.lgs. n.56/2000,<sup>37</sup> è stata, com'è noto, compensata con un aumento dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF, nonché con un aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina e con l'istituzione di una compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Al contempo, sono stati applicati meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale dei fabbisogni sanitari e delle dimensioni delle regioni.

Per quanto concerne, in particolare, la compartecipazione regionale all'IVA, la quota fissata originariamente per l'anno 2001 al 38,55% del gettito complessivo realizzato nel penultimo esercizio precedente quello preso in considerazione (gettito calcolato al netto di quanto dovuto alle Regioni a Statuto speciale e delle risorse UE) è stata successivamente rideterminata (37,39% nel 2002, 38,69% nel 2003, 40,3% nel 2004, 44,28% nel 2005) e, da ultimo, con DPCM 7 dicembre 2007 è stata fissata per il 2006 al 43,58% del gettito complessivo realizzato nel 2004 e per il 2007, con DPCM 17 ottobre 2008, è stata determinata al 44,1% del gettito complessivo 2005.

Per quanto riguarda la determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e della compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine, i citati DPCM hanno lasciato inalterate le aliquote già in vigore.

Per l'attuazione del predetto meccanismo di finanziamento delle Regioni era stato previsto originariamente un periodo transitorio non superiore ad un triennio, che si è poi, nei fatti, protratto a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 56/2000, proiettandosi fino a tutto il 2013; tant'è che tale sistema è risultato pienamente operativo solo per l'anno 2001. Quanto all'anno 2002, a partire dal quale doveva iniziare a funzionare il meccanismo automatico di perequazione,<sup>38</sup> si è verificato, com'è noto, un notevole slittamento in avanti dei tempi di

<sup>37</sup> I trasferimenti soppressi a far data dal 1 gennaio 2001 comprendono: a) l'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione ex art. 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n.2 ; b) il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale ex art. 12, comma 1, del d.lgs. n.502/1992; la sovrattassa sull'accisa olii minerali ex art.8, comma 10, della legge n.448/1998; gli indennizzi d'usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera art.24, comma 4 del d.lgs. n. 285/1992 e art.72, comma 3, del DPR n.495/1992.

<sup>38</sup> La perequazione avviene tenendo conto delle differenze regionali tra regioni che hanno una IVA più ampia in quanto hanno maggiori consumi interni. Si attua in tale modo una perequazione "orizzontale" con una quota di solidarietà a carico delle regioni economicamente più forti. Dal 2001 ogni regione ha beneficiato di una quota di IVA che sommata alle entrate derivanti dalle altre entrate tributarie locali mantenesse inalterato il livello di copertura precedentemente

applicazione, pervenendosi così al primo provvedimento attuativo solo a maggio 2004 con il DPCM che, com'è altrettanto noto, è stato bloccato a causa dell'insufficiente copertura del fabbisogno sanitario lamentata da alcune Regioni del Mezzogiorno e dei ricorsi presentati alla Corte costituzionale e al TAR del Lazio. Il Governo, con d.l. 30 dicembre 2004 n. 314, ha sospeso, pertanto, l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 56/2000 e rinviato l'efficacia del DPCM 14 maggio 2004.<sup>39</sup>

Da ricordare, al riguardo, che la sospensione del d.lgs. n.56/2000 ha interessato, non solo la definitiva ripartizione della compartecipazione IVA 2002, ma anche le attribuzioni definitive e le compensazioni relative agli anni 2003 e 2004, come pure le risorse da ripartire per il 2005.

Nonostante l'interesse delle Regioni ad una sollecita definizione della questione, che avrebbe comportato come conseguenza la corresponsione di rilevanti somme rimaste congelate negli ultimi esercizi, sono stati approvati solo i provvedimenti relativi al triennio 2002-2004 ed è mancato l'accordo per il riparto del 2005, poiché è stata posta in discussione da parte di alcune Regioni la metodologia di calcolo della perequazione della capacità fiscale, rivista peraltro alla luce degli accordi intervenuti nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni del luglio 2005 per tener conto del trattamento dell'ex fondo perequativo. L'impossibilità, quindi, di giungere in tempi brevi alla definizione del nuovo meccanismo ha portato ad allungare ulteriormente i tempi per la trasformazione dei trasferimenti per il federalismo amministrativo in entrate proprie.

L'Accordo, siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni il 21 luglio 2005, prevedeva l'inclusione, tra i gettiti oggetto della perequazione delle capacità fiscali, dei proventi dell'IRAP privata, ma al netto degli importi per l'ex fondo perequativo; la modifica dei criteri di calcolo del correttivo dimensionale per ritornare a quanto previsto dall'allegato tecnico al decreto; la considerazione dei gettiti al netto degli importi frutto dello sforzo fiscale autonomo delle regioni.<sup>40</sup>

---

svolto dai trasferimenti statali. Dal 2002 al 2012 è stato individuato il periodo transitorio per attuare il passaggio dal sistema basato sulla "spesa storica" al nuovo sistema di perequazione che è costituito dai seguenti elementi:

- la quota di popolazione residente;
- la capacità fiscale, definita come differenza tra il gettito *pro-capite* regionale dei tributi propri, calcolati applicando un'aliquota standard alla base imponibile regionale, e il gettito medio *pro-capite* su scala nazionale;
- i fabbisogni sanitari, definiti come differenza tra la spesa *pro-capite* regionale (quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale) e il fabbisogno medio nazionale (spesa *pro-capite* nazionale);
- la dimensione geografica, stimata sulla base del rapporto tra la spesa regionale non sanitaria *pro capite* standardizzata e quella media nazionale.

<sup>39</sup> Peraltro, a causa della notevole crescita della spesa sanitaria e della contemporanea flessione del tasso di evoluzione dell'economia, è venuta a mancare, nel periodo considerato, la base di partenza su cui fondare il calcolo della compartecipazione IVA che avrebbe dovuto alimentare il fondo perequativo. Di conseguenza, le risorse regionali, anziché essere determinate dalla automatica crescita del gettito IVA, sono state definite, ancora una volta, sulla base della tradizionale procedura di contrattazione fra Governo centrale e Regioni, contravvenendo alla logica fondamentale del nuovo modello di finanziamento.

<sup>40</sup> CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
Santa Trada di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), 21 luglio 2005

I termini dell'Accordo sono stati recepiti dai commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per il 2006). In particolare, il comma 319 ha previsto che per il periodo compreso dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con il DPCM di ripartizione annuale delle quote di partecipazione ai tributi e delle somme spettanti a ciascuna Regione, fosse possibile modificare le specifiche tecniche (parametri e formule) previste dall'allegato A) dello stesso decreto.

Il comma 320 ha disposto, altresì, che per l'anno 2002 la quota di incidenza della spesa storica fosse ridotta del 5 per cento e, a decorrere dal 2003, di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. A ciò deve aggiungersi quanto previsto, infine, dal comma 321 circa la determinazione definitiva delle aliquote e delle compartecipazioni (artt. 2, 3 e 4 del decreto n. 56) nonché circa la proroga, fino all'assetto definitivo del federalismo fiscale, del periodo di funzionamento del Fondo di garanzia.<sup>41</sup>

---

Al fine di realizzare compiutamente il federalismo fiscale previsto dal Titolo V e segnatamente dall'art. 119 Cost. e di concludere così la lunga esperienza di finanza derivata ancora di fatto sperimentata dalle Regioni, le fonti di finanziamento previste ai commi 2 e 3 dell'art. 119 Cost. (cioè: tributi ed entrate proprie, compartecipazioni, perequazione) devono consentire alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, come previsto dal comma 4 dell'art. 119 Cost., anche tenendo conto delle problematiche derivanti dalla ridotta dimensione territoriale. In particolare, tali fonti devono assicurare la copertura al 100% delle spese, come quella sanitaria, rientranti nella lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost. Allo scopo, dovrà quindi individuarsi la composizione delle risorse rese disponibili dalle suddette tipologie di entrata. È bene peraltro affermare che gli obiettivi, condivisibili, di controllo della spesa regionale, non devono essere incorporati nell'applicazione del art. 119 Cost., ma assegnati ad altri strumenti legislativi e di concertazione tra livelli di Governo.

Prima di esaminare le diverse fonti previste dal 119 Cost., si riafferma altresì la necessità di applicare il 119 Cost. nell'ambito di una complessiva valutazione della finanza pubblica territoriale. Occorre infatti consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost. Innanzi tutto, le Regioni ribadiscono la necessità di una adeguata proporzione tra compartecipazioni a tributi erariali e tributi propri, tra i quali eventualmente anche tributi di scopo. Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi propri, occorre selezionare un "paniere" di tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo il più possibile uniforme sul territorio nazionale. Circa i tributi propri l'applicazione del 119 Cost. deve altresì assicurare un andamento dinamico del gettito rispetto al reddito nazionale. Occorre altresì incentivare l'esercizio virtuoso delle potestà tributarie dei vari livelli di governo. Il funzionamento del fondo perequativo, attribuito dal 119 Cost. direttamente allo Stato, deve prevedere meccanismi tesi a garantire effettivamente i principi di solidarietà e coesione previsti dalla Costituzione. Tenuto conto che le disparità regionali sono ancora molto profonde, soprattutto tra Nord e Mezzogiorno, il fondo perequativo di cui al comma 3 dell'art. 119 Cost. dovrà ridurre in modo adeguato le differenze tra territori con diversa capacità fiscale per abitante. La perequazione dovrà quindi avvicinare alla media nazionale, in termini proporzionali, le dotazioni finanziarie pro - capite disponibili. Circa il fondo per gli interventi speciali e risorse aggiuntive, previsto al comma 5, art. 119 Cost., le Regioni devono concorrere con lo Stato e definire l'entità e i criteri di riparto di tale fondo nazionale destinato a colmare le significative disparità strutturali, soprattutto tra Nord e Mezzogiorno, ancora presenti tra le Regioni. L'entità e i criteri di riparto dovranno altresì consentire di valorizzare le potenzialità dei territori oggi più svantaggiati. Le Regioni affermano la necessità di una applicazione del 119 Cost. già a partire dal 2006. Per questo motivo chiedono di confrontarsi urgentemente con il Governo in sede di Conferenza Unificata, con riguardo all'Accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2003 [legge n.289/2002 art.3 comma 1 lettera a)]. Qualunque proposta tecnica elaborata in assenza di tale accordo non può costituire alcuna utile base di confronto sul federalismo fiscale.

Santa Trada di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), 21 luglio 2005

<sup>41</sup> A partire dal 2006, l'aliquota provvisoria, doveva essere determinata tenendo conto delle risorse trasferite alle regioni in forza dell'art. 7 della legge n. 59/1997. Art. 5, comma 3 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 così come modificato dalle leggi finanziarie 2004 e 2005 recita "Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni".

Alla luce del citato Accordo del 21 luglio 2005, delle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2006, nonché dei correttivi definiti dai Presidenti, con l'accordo raggiunto in data 12 novembre 2008, è stato, da ultimo, adottato il DPCM 16 gennaio 2009,<sup>42</sup> pubblicato sulla GU serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, in forza del quale si è provveduto alla determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4,<sup>43</sup> del citato d.lgs. n. 56/2000, relative all'anno 2007.

Considerati i correttivi apportati alle specifiche tecniche contenute nell'allegato A del citato decreto legislativo dall'accordo raggiunto dai Presidenti delle Regioni nella Conferenza del 12 novembre 2008, sono state stabilite per il 2007 con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario:

**1** -le quote di compartecipazione all'IVA di ciascuna Regione; di cui al comma 4, lett. a) dell'art.2 del d.lgs. n.56/2000

**Tab A Compartecipazione regionale all'IVA determinata in base ai consumi delle famiglie**

REGIONI	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	4.263.036.340
LOMBARDIA	9.534.890.688
VENETO	4.675.156.333
LIGURIA	1.687.358.533
EMILIA-ROMAGNA	4.505.868.065
TOSCANA	3.666.370.392
UMBRIA	746.805.681
MARCHE	1.397.652.768
LAZIO	5.349.051.355
ABRUZZO	1.008.664.085
MOLISE	231.443.510
CAMPANIA	3.888.324.079
PUGLIA	2.836.108.141
BASILICATA	380.234.273
CALABRIA	1.413.090.031
<b>TOTALE RSO</b>	<b>45.584.054.272</b>

<sup>42</sup> Per l'esercizio precedente con il DPCM 11 gennaio 2008 pubblicato sulla G.U. n.67 del 19 marzo 2008 erano state definite le quote relative al 2006.

<sup>43</sup> L'art. 2, comma 4, del d.lgs 18 febbraio 2000, n. 56 recita " con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:

- a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
- b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;
- c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
- d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**2** - le quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui al comma 4 lett. b) dell'art.2 del d.lgs. n.56/2000

**Tab. B**                      **Quote di concorso alla solidarietà interregionale**

<b>REGIONI</b>	<b>CONCORSO REGIONALE</b>
PIEMONTE	306.644.784
LOMBARDIA	3.289.299.976
VENETO	789.588.847
LIGURIA	0
EMILIA-ROMAGNA	738.800.017
TOSCANA	47.210.781
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.551.968.510
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
<b>TOTALE RSO</b>	<b>6.723.512.915</b>

**3** - le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale di cui al comma 4 lett. c) dell'art.2 del d.lgs. n.56/2000

**Tab.C**                                      **Fondo perequativo**

<b>REGIONI</b>	<b>Quote regionali</b>	<b>Ripartizione 12,50%</b>	<b>TOTALE</b>
PIEMONTE	0	482.121.140	482.121.140
LOMBARDIA	0	757.640.884	757.640.884
VENETO	0	467.093.736	467.093.736
LIGURIA	157.877.224	232.136.317	390.013.540
EMILIA-ROMAGNA	0	457.320.086	457.320.086
TOSCANA	0	440.569.749	440.569.749
UMBRIA	206.629.104	120.520.122	327.149.226
MARCHE	81.292.696	190.611.026	271.903.722
LAZIO	0	465.853.029	465.853.029
ABRUZZO	414.398.457	185.081.539	599.479.996
MOLISE	193.846.206	56.625.638	250.471.844
CAMPANIA	2.458.417.280	827.912.697	3.286.329.977
PUGLIA	1.745.840.795	584.967.462	2.330.808.257
BASILICATA	401.490.292	102.999.866	504.490.157
CALABRIA	1.063.720.861	326.553.494	1.390.274.355
<b>TOTALE RSO</b>	<b>6.723.512.915</b>	<b>5.698.006.784</b>	<b>12.421.519</b>

**4 - somme da ripartire alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art.2, comma 4, lett.d) del d.lgs. n.56/2000**

**Tab. D Somme da ripartire alle Regioni**

Regioni	Trasferimenti soppressi <sup>(a)</sup>	87,5% Spesa storica	87,5% Compart. IVA <sup>(b)</sup>	Concorso fondo solidarietà	Quote regionali	Ripartizione 12,50%	Totale da ripartire alle regioni
	(1)	(2)	(3)	(4 = 3 - 2)	(5 = 2 - 3)	(6)	(8 = 3 - 4 + 7@)
<b>Piemonte</b>	3.912.585.158	3.423.512.013	3.730.156.797	306.644.784	0	482.121.140	<b>3.905.633.153</b>
<b>Lombardia</b>	5.775.690.715	5.053.729.376	8.343.029.352	3.289.299.976	0	757.640.884	<b>5.811.370.260</b>
<b>Veneto</b>	3.772.769.079	3.301.172.944	4.090.761.791	789.588.847	0	467.093.736	<b>3.768.266.680</b>
<b>Liguria</b>	1.867.789.645	1.634.315.940	1.476.438.716	0	157.877.224	232.136.317	<b>1.866.452.256</b>
<b>E.-Romagna</b>	3.661.525.189	3.203.834.540	3.942.634.557	738.800.017	0	457.320.086	<b>3.661.154.626</b>
<b>Toscana</b>	3.612.415.213	3.160.863.312	3.208.074.093	47.210.781	0	440.569.749	<b>3.601.433.061</b>
<b>Umbria</b>	982.953.229	860.084.075	653.454.971	0	206.629.104	120.520.122	<b>980.604.197</b>
<b>Marche</b>	1.490.558.707	1.304.238.868	1.222.946.172	0	81.292.696	190.611.026	<b>1.494.849.894</b>
<b>Lazio</b>	3.575.373.057	3.128.451.425	4.680.419.935	1.551.968.510	0	564.853.029	<b>3.594.304.454</b>
<b>Abruzzo</b>	1.482.262.321	1.269.979.531	882.581.074	0	414.398.457	185.081.539	<b>1.482.061.070</b>
<b>Molise</b>	452.982.031	396.359.277	202.513.071	0	193.846.206	56.625.638	<b>452.984.915</b>
<b>Campania</b>	6.697.943.827	5.860.700.849	3.402.283.569	0	2.458.417.280	827.912.697	<b>6.688.613.546</b>
<b>Puglia</b>	4.831.354.764	4.227.435.418	2.481.594.623	0	1.745.840.795	584.967.462	<b>4.812.402.880</b>
<b>Basilicata</b>	839.080.321	734.195.281	332.704.989	0	401.490-292	102.999.866	<b>837.195.146</b>
<b>Calabria</b>	2.628.771.016	2.300.174.639	1.236.453.777	0	1.063.720.861	326.553.494	<b>2.626.728.133</b>
<b>Totale</b>	<b>45.584.054.272</b>	<b>39.886.047.488</b>	<b>39.886.047.488</b>	<b>6.723.512.915</b>	<b>6.723.512.915</b>	<b>5.698.006.784</b>	<b>45.584.054.272</b>

<sup>(a)</sup> (al netto dell'accisa) da coprire con la compartecipazione IVA

<sup>(b)</sup> in base ai consumi delle famiglie

@ 7 = 5+6

Il sistema di finanziamento delle Regioni, dopo otto anni dall'intervenuta riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, in forza della legge costituzionale n. 3/2001 e dopo un periodo di studio e sperimentazione e la formulazione di proposte di legge già nel corso della precedente Legislatura, risulta essere profondamente modificato dalle novelle introdotte dalla legge delega 5 maggio 2009, n.42.

In particolare, tre sono gli aspetti fondamentali che innovano il sistema così come delineato dalla citata legge, nell'ambito del modificato assetto dei rapporti economico finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali:

- 1) l'abbandono definitivo dello schema del finanziamento basato sulla finanza derivata e l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale;
- 2) il passaggio dal sistema dei trasferimenti, fondato sulla spesa storica, ad una valutazione dei fabbisogni finanziari degli enti, basata su un'attenta valutazione dei costi standard,

per quanto riguarda le funzioni essenziali garantite costituzionalmente e, per le restanti funzioni, un finanziamento fondato sulla capacità fiscale;

3) il ridisegno delle regole di coordinamento della finanza pubblica.

Obiettivo fondamentale, dunque, indicato dal legislatore, è quello dell'individuazione dei fabbisogni standard, ovvero della quantità di risorse necessarie ad assicurare la copertura sull'intero territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, riducendo, al contempo, le inefficienze gestionali e le spese cui non corrispondano servizi effettivi.

Per quanto riguarda specificatamente le Regioni, fra le funzioni tutelate costituzionalmente sono ricomprese la sanità e l'assistenza, nonché le spese relative all'esercizio del diritto allo studio; mentre, per quanto attiene al Trasporto Pubblico locale, le spese correnti sono state assimilate a quelle non fondamentali e le spese di parte capitale a quelle cui assicurare una perequazione completa.

Resta aperta, fra le altre, la questione relativa alla definizione di un sistema di valutazione dei criteri delle prestazioni adeguato a misurare l'efficienza dell'azione pubblica, come pure la definizione dei livelli adeguati di prestazione.

Il nuovo sistema prevede l'attribuzione agli enti territoriali di tributi propri e di partecipazioni in sostituzione dei trasferimenti erariali soppressi. Per quanto riguarda, in particolare, le Regioni esse potranno disporre: di tributi propri, istituiti con leggi regionali e riguardanti basi imponibili non assoggettate ad imposizione erariale, di tributi derivati, istituiti e regolati da leggi statali, nonché di aliquote riservate su basi imponibili di tributi erariali.

Il fabbisogno per le spese sorrette da tutela costituzionale, per le quali è prevista la copertura integrale, è assicurato dal gettito dei tributi regionali a tal fine destinati, oltre che da un'addizionale regionale IRPEF, dall'IRAP in via transitoria e da un fondo perequativo alimentato da partecipazione IVA.

Per le altre spese, relative a funzioni non essenziali, è previsto che esse siano finanziate prioritariamente con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo perequativo, in vista della riduzione delle differenze in termini di capacità fiscale pro capite per Regione.

Al passaggio dai trasferimenti statali alle entrate proprie delle Regioni, così come delineato dalla legge delega, si accompagna un ampliamento del margine di manovra della leva fiscale a livello locale, consistente, fra l'altro, nella possibilità di istituzione di nuovi tributi, nonché di modifica, con legge regionale, delle aliquote vigenti e di introduzione di nuove deduzioni, detrazioni ed esenzioni.

Fra i principi e criteri direttivi generali contenuti nell'art.2 della legge delega il principio di autonomia e responsabilizzazione finanziaria lega al riconoscimento, per ogni livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata l'esclusione della doppia

imposizione e di interventi su basi imponibili non collegate al rispettivo livello di governo, nonché la tendenziale correlazione fra prelievo fiscale e benefici attesi dai contribuenti, in termini di servizi resi alla collettività amministrata.

Il sistema, coerentemente con la propria impostazione, in termini di responsabilità, autonomia e coordinamento, prevede anche l'introduzione di misure premiali e sanzionatorie rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Alcuni aspetti del nuovo sistema, così come delineato, troveranno più compiuta definizione in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione, ove saranno, fra l'altro, necessari chiarimenti specifici per quanto riguarda l'IRPEF, imposta per la quale le scelte che verranno operate non potranno, comunque, incidere sulla struttura progressiva e sul principio di semplificazione e corretto funzionamento della perequazione.

Ulteriore portato della legge delega in materia di federalismo fiscale è rappresentato dall'introduzione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici fra i principi e criteri direttivi previsti per le deleghe. Armonizzazione incentrata sulla coerenza dei criteri di costruzione dei bilanci delle Regioni con il bilancio dello Stato e sulla necessità di adeguamento delle modalità di registrazione delle poste contabili in entrata ed in uscita, al fine di consentire la possibilità di una puntuale verifica del rispetto dei limiti imposti dal Patto di stabilità e Crescita, a livello consolidato nazionale. Tale criterio, che, peraltro, non contrasta affatto con l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, ha una valenza tanto più rilevante per le Regioni, le quali non utilizzano modelli contabili standardizzati, ma costruiscono i propri bilanci su criteri differenziati di classificazione delle entrate e delle spese, in relazione sia alla natura economica che a quella funzionale delle singole voci.

Nella direzione dell'armonizzazione e della trasparenza si collocano, infine, anche le disposizioni che prevedono adempimenti in termini di pubblicità dei bilanci preventivi e consuntivi sui siti *web* degli enti interessati, entro termini ben precisi, che saranno individuati dalle norme attuative della delega.

### **3 Il finanziamento delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni**

*Cons. Paola Cosa*

#### **3.1 Le erogazioni alle Regioni nel 2008**

A causa del rinvio al 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione -disposto dall'art. 34 *quinquies* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248- del termine fissato dall'art. 6, comma 1, del d.lgs 18 febbraio 2000, n. 56, per la cessazione, tra l'altro, dei predetti trasferimenti erariali alle Regioni per il finanziamento del cd. Federalismo amministrativo,<sup>44</sup> anche per gli ultimi due esercizi (2007e 2008) si è dovuto provvedere all'attribuzione diretta in favore delle Regioni a statuto ordinario delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni trasferite.

Il continuo slittamento dei tempi di trasformazione di tali somme in entrate proprie ha comportato, fra l'altro, come conseguenza, che all'erosione oggettiva delle somme trasferite per importi costanti nel tempo a fronte di un tasso di variazione dei prezzi al consumo in costante crescita negli ultimi anni, si sia aggiunta, nell'ultimo triennio considerato, un'effettiva contrazione delle somme erogate, anche in ragione della manovra finanziaria del 2008 che ha previsto, fra le altre cose, che le risorse erogate alle regioni a statuto ordinario come trasferimenti per il settore del trasporto pubblico locale, fossero sostituite con una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

Ciò che rileva evidenziare, al riguardo, infatti, è che nel 2008 il volume complessivo dei trasferimenti di cui trattasi, come iscritti nel bilancio dello Stato, ammonta a 3 miliardi e 721 milioni di euro, circa 760 milioni di euro in meno rispetto all'esercizio precedente (nel 2007 i trasferimenti ammontavano a 4 miliardi e 483 milioni), seguendo un trend in contrazione costante già a partire dal 2006, anno in cui tali risorse ammontavano a 4 miliardi e 497 milioni di euro ed erano rimaste pressoché immutate rispetto agli esercizi precedenti.

Nel corso dell'esercizio 2008 il volume complessivo delle risorse costituenti trasferimenti alle Regioni a carico dello Stato per il finanziamento delle competenze trasferite.

Anche quest'anno, come già accaduto per il passato, la ricostruzione della ripartizione delle risorse effettivamente trasferite, con riferimento ai diversi settori di competenza ed alle Regioni, si basa sui dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato [IgePA]. Nelle tabelle che

<sup>44</sup> Il 2005 doveva essere l'ultimo della fase transitoria prevista per il finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni con i decreti legislativi attuativi della delega conferita con la legge 59 del 2007. Con il primo gennaio 2006 i trasferimenti dovevano essere aboliti e si era prevista l'inclusione delle somme da riconoscere per il finanziamento delle funzioni trasferite tra quelle attribuite con la compartecipazione al gettito di grandi tributi erariali.

si riportano nella pagina seguente sono indicati gli importi erogati per Regione e per i principali comparti, raffrontando i due ultimi esercizi 2007<sup>45</sup> e 2008.<sup>46</sup>

La ripartizione finora vigente è stata fondata su una valutazione dei fabbisogni operati, a livello di settore, in occasione della definizione dei riparti regionali attuati in seguito al d.lgs. n. 112/1998 e pertanto, si è trattato, sino ad ora di una ripartizione non omogenea in termini pro capite. Nel nuovo sistema previsto dalla legge delega n.42/2009 i predetti trasferimenti vengono trasformati in entrate proprie e tale trasformazione unitamente alla conseguente perequazione (legata alla riduzione al solo 10 per cento delle differenze nel gettito pro capite) sortiscono un effetto per così dire redistributivo importante e meritevole di un'attenta valutazione in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega.

<sup>45</sup> Riferimenti contenuti nella tabella di seguito riportata relativa all'esercizio 2007

- (1) Al netto di € 11.308.116 da riassegnare all'ANAS a seguito della ridefinizione della rete stradale di cui al DPCM 2 febbraio 2006
- (2) Di cui € 463.141,66 quali risorse finanziarie spettanti alla Regione Abruzzo in relazione ai servizi aggiuntivi attivati nel periodo 01/06/2005 - 31/12/2005
- (3) Quote di finanziamento individuate in base allo stanziamento previsto per l'anno 2007 ( € 72.895.662,00 in base al DPCM 26 maggio 2000 e € 100.000.000 in base all'art. 1, comma 607, della legge finanziaria 2006);
- (4) Di cui € 180.686,08 quali risorse finanziarie spettanti, ma non ancora erogate alla Regione Calabria per l'anno 2005.
- (5) Di cui € 37.647.698 destinate all'AIPO
- (6) Di cui € 35.924.055,25 derivanti dalle economie realizzate nel 2006 sull'accantonamento destinato al pagamento delle commissioni all'Artigiancassa S.p.A e al MCC S.p.A. e € 2.838.015,17 quale acconto di quelle previste sull'accantonamento relativo all'anno 2007
- (7) Risorse ripartite tra Regioni e Province autonome con DM MEF 26 luglio 2007
- (8) Attribuite all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale
- (9) Viabilità, Trasporti, Protezione civile, Opere pubbliche e Ambiente al netto dei canoni del demanio idrico
- (10) Al netto di € 68.503.307,00 per versamento in favore del conto corrente infruttifero n.20128 denominato "Edil. Sovv. Fondo globale Reg.", a titolo di recupero delle anticipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti a valere sui fondi dell'edilizia sovvenzionata e secondo un piano di rientro approvato con intesa della Conferenza Stato - Regioni del 18 ottobre 2007
- (11) Di cui € 6.306.424,36 per l'anno 2004 e € 18.910.625 per l'anno 2005 in relazione agli interventi di cui alla L. 183/1989
- (12) Di cui trattamento economico del personale del demanio idrico per gli anni 2005 (€2.194.169) 2006 (€2.194.169) e 2007 (€2.194.169)

<sup>46</sup> Riferimenti contenuti nella tabella di seguito riportata relativa all'esercizio 2008

- (1) Al netto di € 11.308.116 riassegnate all'ANAS a seguito della ridefinizione della rete stradale di cui al DPCM 2 febbraio 2006
- (2) Di cui € 4.748.429,93 quali risorse finanziarie spettanti alla Regione Abruzzo in relazione ai servizi aggiuntivi attivati nel periodo 2006 - 2007
- (3) Quote di finanziamento individuate in base allo stanziamento previsto per l'anno 2008 ( € 72.895.662,00 in base al DPCM 26 maggio 2000 e € 100.000.000 in base all'art. 1, comma 607, della legge finanziaria 2006);
- (4) Di cui € 37.647.698 destinate all'AIPO
- (5) Di cui € 11.807.177,94 derivanti dalle economie realizzate nel 2007 sull'accantonamento destinato al pagamento delle commissioni al MCC S.p.A. e € 22.319.524,02 quale saldo di quelle realizzate sull'accantonamento destinato ad Artigiancassa S.p.A. per lo stesso anno 2007.
- (6) Al netto di € 52.361.980,63 per le Regioni Campania e Lazio relativamente agli importi a debito connessi alle compensazioni previste dall'art. 1, comma 62 della LF 2005
- (7) Rispetto alle spettanze annuali individuate con DM 6 agosto 2008, si è provveduto al relativo pagamento limitatamente all'importo indicato, atteso che per la restante parte (€ 154.618) il decreto di variazione di bilancio tra MPAF E MEF non si è perfezionato in tempo utile per provvedere al relativo pagamento (poi disposto a gennaio 2009).
- (8) Attribuite all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale
- (9) Viabilità, Trasporti, Protezione civile, Opere pubbliche e Ambiente al netto dei canoni del demanio idrico concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti a valere sui fondi dell'edilizia sovvenzionata e secondo un piano di rientro approvato con intesa della Conferenza Stato - Regioni del 18 ottobre 2007
- (10) Al netto di € 104.557.679,00 per versamento in favore del conto corrente infruttifero n.20128 denominato "Edil. Sovv. Fondo globale Reg.", a titolo di recupero delle anticipazioni
- (11) Comprensivo della quota annuale 2008 relativa al Demanio idrico

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Finanziamento Funzioni Trasferite EROGAZIONI 2007

REGIONI	Viabilità	Trasporti	Tr.pu.lo.	Salute umana e sanità Vet.	Prot. Civ.	Pol. Amm.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Invalidi civili	Energia e miniere	Edilizia res. pubblica	Servizio idrografico	Tratt. econom. personale transitato	Risorse sostitutive	Demanio idrico	TOTALE
Piemonte	55.222	-	181.817	12.579	387	7	37.674	66.119	2.694	22.860	25.568	125	-	52.649	2.405	1.412	431	25	461.973
Lombardia	55.511	-	314.104	22.163	522	75	3.242	140.395	3.083	36.702	40.256	230	107	84.709	3.293	1.724	2.129	41	708.284
Veneto	44.882	524	94.409	13.771	383	-	13.611	84.905	1.914	26.799	17.266	133	50	33.098	1.975	6.435	1.188	27	341.372
Liguria	20.369	154	69.280	4.451	203	-	462	18.115	2.070	3.784	8.689	66	-	17.739	1.141	952	154	2	147.631
Emilia R.	59.366	155	107.412	15.913	626	-	1.060	75.022	2.147	32.154	25.533	-	25	54.829	2.786	1.846	62	20	378.957
Toscana	60.057	-	157.657	6.369	454	-	-	55.477	2.578	13.738	26.715	-	31	44.099	3.474	1.046	154	0	371.849
Umbria	25.238	-	40.438	1.335	426	31	349	12.455	1.319	5.877	7.068	43	8	18.172	707	498	31	7	114.000
Marche	27.220	-	28.214	4.614	428	48	372	27.121	1.770	9.399	3.328	61	16	13.575	950	2.322	154	11	119.602
Lazio	44.754	313	216.688	24.163	462	69	9.485	33.093	3.825	16.490	25.790	-	35	77.559	2.136	6.651	-	23	461.537
Abruzzo	35.598	273	61.210	4.550	245	40	790	20.305	1.495	10.120	10.640	67	-	14.293	1.434	1.977	185	9	163.231
Molise	4.057	151	17.678	1.212	154	31	1.917	4.245	804	3.847	4.038	12	8	4.502	454	575	62	5	43.751
Campania	11.545	231	231.915	25.171	456	-	779	61.716	3.916	17.579	10.883	-	-	71.047	2.379	1.954	92	14	439.678
Puglia	25.224	591	213.784	26.301	475	60	9.290	49.066	2.952	27.389	25.282	169	31	45.477	1.913	3.302	770	7	432.083
Basilicata	23.722	2	40.587	3.413	226	31	91	10.654	1.441	8.590	8.036	30	9	10.376	802	588	277	5	108.879
Calabria	610	545	107.745	6.890	708	-	520	16.222	2.963	13.669	9.892	109	9	26.810	1.631	1.493	215	7	186.693
<b>TOTALE</b>	<b>493.374</b>	<b>2.941</b>	<b>1.882.939</b>	<b>172.896</b>	<b>6.158</b>	<b>391</b>	<b>79.642</b>	<b>674.910</b>	<b>34.973</b>	<b>248.997</b>	<b>248.984</b>	<b>1.044</b>	<b>329</b>	<b>568.935</b>	<b>27.479</b>	<b>32.773</b>	<b>5.903</b>	<b>202</b>	<b>4.482.866</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Finanziamento Funzioni Trasferite EROGAZIONI 2008

REGIONI	Viabilità	Trasporti	Tr.pu.lo.	Salute umana e sanità Vet.	Prot. Civ.	Pol. Amm.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Invalidi civili	Energia e miniere	Edilizia res. pubblica	Servizio idrografico	Tratta econom personale transitato	Risorse sostit	Demanio idrico	TOTALE
Piemonte	55.222	-	163.377	9.628	387	7	37.674	65.668	2.694	22.965	25.568	125	-	45.879	176	1.152	431	25	430.978
Lombardia	55.511	-	177.315	26.992	522	75	3.242	139.435	3.083	36.704	40.256	230	107	75.184	230	939	2.129	41	561.995
Veneto	44.882	524	90.395	13.169	383	-	13.611	84.320	1.914	26.850	17.266	133	50	28.912	139	5.636	1.188	27	329.401
Liguria	20.369	154	66.655	4.655	203	-	462	17.993	2.070	3.797	8.689	66	-	15.454	113	888	154	2	141.724
E.Romagna	59.366	155	73.566	14.798	626	-	1.060	74.502	2.147	32.176	25.533	-	25	47.574	249	1.253	62	20	333.113
Toscana	60.057	-	148.652	6.041	454	-	-	55.091	2.578	13.700	26.715	-	31	39.002	351	1.046	154	0	353.871
Umbria	25.238	-	28.747	1.174	426	31	349	12.371	1.319	5.929	7.068	43	8	15.486	56	279	31	7	98.560
Marche	27.220	-	28.214	4.221	428	48	372	26.935	1.770	9.361	3.328	61	16	11.390	76	2.258	154	11	115.862
Lazio	44.754	313	168.767	26.521	462	69	9.485	24.846	3.825	16.546	25.790	-	35	69.723	153	5.982	-	23	397.295
Abruzzo	35.598	273	38.247	4.917	245	40	790	20.166	1.495	9.925	10.640	67	-	12.618	143	1.771	185	9	137.129
Molise	4.057	151	17.678	1.108	154	31	1.917	4.217	804	3.863	4.038	12	8	4.023	43	438	62	5	42.607
Campania	11.545	231	128.604	22.710	456	-	779	16.948	3.916	17.574	10.883	-	-	66.647	191	1.890	92	14	282.481
Puglia	25.224	591	50.171	26.858	475	60	9.290	48.729	2.952	27.304	25.282	169	31	41.703	133	3.106	770	7	262.855
Basilicata	23.722	2	21.749	3.070	226	31	91	10.581	1.441	8.575	8.036	30	9	9.561	67	455	277	5	87.929
Calabria	610	545	66.913	7.034	527	-	520	16.111	2.963	13.728	9.892	109	9	24.657	141	1.292	215	7	145.274
<b>TOTALE</b>	<b>493.374</b>	<b>2.941</b>	<b>1.269.052</b>	<b>172.896</b>	<b>5.977</b>	<b>391</b>	<b>79.642</b>	<b>617.913</b>	<b>34.973</b>	<b>248.997</b>	<b>248.984</b>	<b>1.044</b>	<b>329</b>	<b>507.813</b>	<b>2.262</b>	<b>28.384</b>	<b>5.903</b>	<b>202</b>	<b>3.721.074</b>

FONTE: elaborazioni Corte dei Conti su dati Ministero dell'economia e delle finanze - IgePA

I dati riportati nelle tabelle si riferiscono, come nel passato, alle erogazioni effettuate nell'anno (2007 e 2008), al netto delle somme destinate alle stesse Regioni con l'attribuzione dei canoni idrici e di quelli minerari e che sono state compensate nel calcolo dei trasferimenti netti.

Per l'anno 2008 non si sono registrate variazioni di rilievo rispetto al precedente esercizio 2007 nella gestione dei trasferimenti relativi ai settori: Viabilità, Trasporti, Salute Umana e Sanità veterinaria, Polizia Amministrativa, OOPP, Mercato del lavoro, Agricoltura, Ambiente, Invalidi civili, Energia e miniere. Modifiche non del tutto marginali sono intervenute con riferimento specifico a:

- i fondi destinati al trasporto pubblico locale passati da 1.883 milioni di euro a 1.269 milioni di euro;<sup>47</sup>
- i trasferimenti relativi alla voce incentivi alle imprese ove si è passati da 675 milioni di euro a 618 milioni di euro;
- le risorse relative al trattamento economico del personale transitato ridottesi in modo significativo passando da circa 33 milioni di euro a poco più di 28 milioni di euro;<sup>48</sup>
- gli importi riconosciuti per l'edilizia residenziale pubblica passati da 569 milioni di euro a 508 milioni di euro e che continuano a contrarsi negli ultimi esercizi; variazione da ricondurre alla flessione degli importi trasferiti, come contributi sugli interessi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni da concedere alle categorie meno abbienti.

Come registratosi sin dall'avvio del processo di trasferimento, oltre il 75 per cento delle erogazioni complessive va, anche per l'esercizio 2008 a soli quattro comparti (trasporto pubblico locale, edilizia pubblica residenziale, incentivi alle imprese e viabilità).

Immutata è anche la ripartizione complessiva delle erogazioni tra Regioni con riferimento particolare a quei settori in cui è rimasta invariata la somma erogata nel corso dell'esercizio. Solo nei settori in cui si è registrata una riduzione dell'importo complessivo delle risorse erogate si evidenziano modifiche importanti rispetto all'esercizio 2008. Riduzioni importanti si registrano con riferimento alle risorse trasferite per il trasporto pubblico locale a favore della Regione Lombardia che sono passate da 314 milioni di euro a 177 milioni di euro e così pure per la Regione Emilia Romagna, ove si passa da 107 milioni di euro a 74 milioni

<sup>47</sup> Per la riduzione registrata fra le risorse trasferite per il 2007 e quelle per il 2008 è stata prevista una compensazione basata sull'incremento della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per auto trazione con un periodo di transizione compreso nel triennio 2008-2010. Disciplina a sé stante per i trasporti ferroviari in concessione regionale e locale.

<sup>48</sup> A tale proposito, con il provvedimento adottato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGEPA Uff. X ,la tab. 1 contiene l'esposizione dei dati relativi al personale effettivamente trasferito alle regioni distinguendo per settori, amministrazioni statali di provenienza e qualifica dirigente o non. Dalla citata tabella può evincersi il numero totale dei dipendenti transitati 922 di cui 22 dirigenti e l'appartenenza del suddetto personale in massima parte al Ministero delle Infrastrutture di cui 327 per il settore OOPP, 277 per il settore Trasporti, infine, 113 dal Ministero degli Interni per il settore invalidi civili.

circa, nel Lazio ove le risorse trasferite si sono ridotte da 217 milioni di euro a 169 milioni di euro ed in Puglia ove si è passati da 214 milioni di euro a 50 milioni di euro.

Le modifiche rilevate rispetto al 2007 sono connesse all'attribuzione dell'accisa nella forma prevista per il periodo transitorio, che naturalmente risente della distribuzione territoriale dell'accisa.

Le erogazioni per il settore degli incentivi alle imprese si sono ridotte in modo significativo e tale riduzione deve essere ricondotta principalmente alle risorse trasferite alla Regione Lazio, ove si passa da 33 milioni di euro a 25 milioni di euro ed alla Regione Campania, ove la riduzione è da 62 milioni di euro a 17 milioni di euro. Infine, una riduzione per così dire *spalmata* su tutte le Regioni in modo omogeneo è quella registrata per il settore dell'edilizia residenziale pubblica.

## 4 L'analisi della spesa

**Cons. Cinzia Barisano**

### Premessa

L'analisi degli andamenti della spesa regionale, che è oggetto del presente capitolo, riguarda il triennio 2006/2008 nel suo complesso.<sup>49</sup> I dati, al netto delle partite di giro, sono desunti, come di consueto, dai documenti finanziari regionali regolarmente approvati (bilanci e rendiconti esercizi 2006-2007) e da quelli non definitivi, relativi all'esercizio 2008 acquisiti direttamente dagli uffici finanziari delle Regioni. Peraltro, l'attuale disciplina del patto introdotta nel 2007, determinando un minor grado di dettaglio dei prospetti di monitoraggio, nonché lo slittamento dei termini di invio dei prospetti stessi, ha reso necessario procedere a varie integrazioni istruttorie presso le Regioni per l'acquisizione di specifiche informazioni di spesa qui trattate.

L'esame parte da un'analisi complessiva della somma dei primi tre titoli di spesa in rapporto ai valori di PIL regionale, mettendo in evidenza l'andamento del valore nel triennio a livello regionale, territoriale e totale.

Segue la specifica analisi della gestione di competenza, di cassa e dei residui, secondo la classificazione per categorie economiche delle spese che è riscontrabile nei consuntivi regionali redatti secondo il sistema di contabilità finanziaria,<sup>50</sup> o che risulta comunque disponibile presso le Regioni, con uno specifico rilievo alla spesa corrente sanitaria e non sanitaria.

Anche stavolta, esigenze di omogeneità hanno reso necessario qualche aggiustamento conseguente a peculiarità contabili riscontrate nell'allocazione di specifiche poste in alcuni consuntivi regionali.<sup>51</sup>

Inoltre, come già rilevato nel precedente e lo sarà anche nel successivo capitolo, le regioni interessate dai piani di rientro dal deficit sanitario (Lazio, Molise, Abruzzo e Campania) hanno ottenuto nel 2007 e nel 2008 contributi straordinari e anticipazioni da parte dello Stato<sup>52</sup> per il ripiano di perdite e debiti pregressi che si sono tradotti in maggiori spese (trasferimenti alle aziende sanitarie di carattere straordinario e altro) non del tutto rappresentative di andamenti gestionali propri degli esercizi esaminati. Detti fenomeni hanno sicuramente influenzato tutte le fasi della spesa corrente e per rimborso prestiti e di essi va necessariamente tenuto conto, non essendo stato possibile in entrambi gli esercizi depurare i corrispondenti importi da tutte le fasi della spesa qui rilevate, perché non facilmente individuabili.

<sup>49</sup> Alla verifica del rispetto di quanto specificamente previsto per le Regioni in materia di patto di stabilità interno è riservato apposito capitolo di analisi nella presente relazione.

<sup>50</sup> Il sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per centri di costo è raramente previsto negli ordinamenti contabili regionali (vedasi esemplificativamente l.r. Molise 4/2002, art.40).

<sup>51</sup> In particolare, la voce di spesa corrente della Regione Lombardia è stata depurata dell'importo relativo al "Concorso al fondo di solidarietà nazionale" che soltanto la Regione Lombardia iscrive in apposito capitolo di spesa (cap.5592). Inoltre, il risultato di amministrazione e la voce residui perenti complessivi dell'Emilia Romagna sono stati depurati dell'importo relativo al cap. 91322 "Restituzione allo Stato dell'anticipazione mensile destinata al finanziamento della spesa sanitaria".

<sup>52</sup> Si tratta di complessivi 3.000 milioni nel 2007 (d.l.23/2007) per il ripiano perdite e di 9.100 milioni nel 2008 (art.2, co. 46 l. f. 2008) per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.